

# IRPEF e IRES

*Revisione del regime impositivo dei redditi*

Senatore Antonio De Poli

*ADP*



# Premessa

Il 30 aprile 2024 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che introduce la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società ed enti (IRES).


Il provvedimento costituisce una ulteriore attuazione della delega conferita al Governo per la riforma fiscale.



# Redditi da lavoro dipendente

Si ampliano le componenti escluse dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

In particolare, si prevede di escludere i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.





# Indennità per i lavoratori dipendenti

In attesa dell'introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l'erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, relativamente all'anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
- imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d'importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.





# Redditi da lavoro autonomo

Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta. Pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell'esercizio di effettivo sostenimento della spesa. Sono salve le deroghe già previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).

Il regime della tassazione separata viene esteso alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all'attività artistica professionale.

È introdotta un'apposita disciplina per la deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell'esercizio di arti e professioni.





# Redditi da lavoro autonomo

## Principio di onnicomprensività

Quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo si introduce il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività.

Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito i contributi assistenziali e previdenziali, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

Viene, dunque, eliminata la disparità di trattamento tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione finanziaria (*leasing*) degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente.



# Redditi da lavoro autonomo

## Principio di neutralità fiscale

Si introduce il principio di neutralità fiscale con riferimento a:

- operazioni straordinarie concernenti conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti;
- apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici;
- apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

Il nuovo regime riguarda, dunque, operazioni di aggregazione e riorganizzazione di studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.

Viene stabilito che i conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, comunque riferibili all'attività artistica o professionale, in una società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.



# Redditi d'impresa

“Si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.

In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:

- delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell'esercizio in cui sono incassati;
- della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
- delle differenze sui cambi.



# Conferimenti di azienda

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Il provvedimento interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell'esercizio di imprese commerciali.

Per la società conferitaria si introduce la possibilità di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (da versare in un'unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta.

Si introduce inoltre una disciplina inerente all'entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.



# Regime temporale di applicazione delle nuove misure

- In materia di redditi da lavoro autonomo, l'applicazione è prevista a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- in relazione alle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
- in materia d'imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta le nuove disposizioni hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

# Redditi dei terreni

Si modifica la disciplina di determinazione del reddito agrario, finora connesso esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno.

La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette colture fuori suolo (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d'impresa), e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA.

Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.

# Redditi diversi

Per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente.

Con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, concorre alla formazione del costo di acquisto anche l'imposta sulle donazioni nonché ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.



# Ulteriori disposizioni

Ai fini della determinazione della base imponibile IRES, si modifica il regime di riporto delle perdite da parte delle società residenti, intervenendo, in particolare, in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in società e di liquidazione.





ADP

# Scuola di Formazione Politica **Senatore Antonio De Poli**



Palazzo Madama - 00186 Roma - Tel. 06 67062210

E-mail: [antonio.depoli@senato.it](mailto:antonio.depoli@senato.it)

Segreteria Padova: Casella postale, 1 35010

Limena (PD) - Uff.: +39 3917553872

E-mail: [depoli.antonio@gmail.com](mailto:depoli.antonio@gmail.com)



antoniodepoli

[www.antoniodepoli.it](http://www.antoniodepoli.it)